

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXIX SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 183 del 15 gennaio 2002

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane”.


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto		✓	20 - Monelli Danilo		✓
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Renzetti Francesco	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio		✓	24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro		✓	29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea		✓	30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 4

DELIBERAZIONE N. 183 DEL 15.1.2002

LEGGE REGIONALE - "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1464 del 21.11.2001, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.11.2001 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 27.11.2001, concernente: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane." (ATTO N. 965);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrati oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, dal relatore Consigliere Paolo Crescimbeni. (ATTO N. 965/BIS);

UDITO l'intervento del rappresentante della Giunta regionale;

VISTE le proposte di emendamento presentate e approvate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 652 del 15.3.1999;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTA legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, modificata dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 33;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;



con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 22 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 22 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane", composta di n. 7 articoli, nel testo che segue:



Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione del Piano forestale regionale decennale e del protocollo d'intesa siglato in data 8 gennaio 2001 tra Regione, UNCEM e Organizzazioni sindacali, la presente legge, nell'ambito delle politiche di contenimento delle spese di gestione delle Comunità Montane, disciplina le modalità e le condizioni volte alla riduzione del numero complessivo degli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato, attraverso l'incentivazione, da parte della Regione, in concorso con le Comunità Montane stesse, delle dimissioni volontarie.


Art. 2
(Incentivi)

1. L'incentivazione alle dimissioni volontarie degli operai forestali avviene attraverso la corresponsione di una somma lorda di 15.493,71 euro, attribuita "una tantum" a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, richiedano di essere collocati a riposo.


Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono ammessi a fruire dei benefici della presente legge, in ordine di priorità, gli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato:

- a) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:



1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;
 2. un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;
- b) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;
 2. un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;
- c) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;
 2. un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;
- d) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;
 2. un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;
- e) che, non in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 delle precedenti lettere a) e b), risultino da idonea documentazione, parzialmente inidonei al servizio.



Art. 4
(Procedure)

1. La Giunta regionale, di concerto con le Comunità Montane, disciplina le modalità di attuazione della presente legge, anche in ordine alle date del collocamento a riposo, di presentazione delle domande e del possesso dei requisiti.

Art. 5
(Ripartizione e assegnazione)

1. La Giunta regionale ripartisce annualmente tra le Comunità Montane la somma stanziata dalla presente legge proporzionalmente al numero delle domande di collocamento a riposo volontario ammesse sulla base di una graduatoria unica regionale.


Art. 6
(Norma transitoria)

1. In attuazione dei principi di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli obblighi di assunzione ivi previsti sono sospesi per due anni dall'entrata in vigore della presente legge per le Comunità montane, per le quali siano previsti obblighi di riduzione della dotazione del personale addetto alla sistemazione idraulico-forestale e limitatamente a tale dotazione organica.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno fronte la Regione, nei limiti del settanta per cento e le Comunità Montane nei limiti del trenta per cento.

2. Con riferimento alla quota di spettanza



della Regione, come indicata al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 413.165,52 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.1.015, di nuova istituzione, denominata "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle Comunità Montane".

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2001, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13, così come modificata con legge regionale 28 novembre 2001, n. 33.

4. La disponibilità relativa all'anno 2001 di cui al precedente comma 3 è iscritta nella competenza dell'anno 2002 in attuazione dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2002 della somma di cui al comma 3, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

6. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

L'estensore

Rosanna Montanucci